Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0090(COD)

17.10.2025

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
(COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD))

Relatrice per parere: Emma Fourreau

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'oceano, che è un bene comune globale dell'umanità, copre circa il 70 % della superficie terrestre. I due terzi della superficie oceanica coprono zone non soggette alla giurisdizione nazionale. L'alto mare ospita specie ed ecosistemi marini unici, esposti a minacce derivanti dalle ripercussioni di attività umane quali la pesca eccessiva, il trasporto marittimo, l'inquinamento, le industrie estrattive e i crescenti effetti dei cambiamenti climatici. È anche una zona di concorrenza geopolitica. Pertanto, è fondamentale proteggere tali zone e rafforzare la governance in alto mare per contrastare la perdita di biodiversità marina e i cambiamenti climatici, nonché per garantire una gestione sostenibile a lungo termine delle popolazioni marine, anche ai fini della gestione della pesca.

"La nave ha raggiunto la riva" ha dichiarato il 3 marzo 2023 l'ambasciatrice delle Nazioni Unite per le questioni relative agli oceani e al diritto del mare. Lo storico accordo sulla biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ), adottato nel 2023, è uno dei principali risultati della diplomazia oceanica e un successo per il multilateralismo. Riguarda quattro settori chiave: le risorse genetiche marine, misure quali gli strumenti di gestione per zona, le valutazioni dell'impatto ambientale nonché la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Dovrebbe essere ratificato a breve a seguito dei progressi compiuti in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani del 2025.

La relatrice accoglie pertanto con favore la proposta di direttiva della Commissione volta a integrare l'accordo BBNJ nel diritto dell'UE. Concorda sulla necessità di un rapido recepimento per assicurare che, quando entrerà in vigore, l'UE sia conforme ai propri obblighi internazionali. L'approccio della Commissione di limitare la proposta al rigoroso recepimento dell'accordo BBNJ è adeguato e garantisce condizioni di parità. La proposta è altresì coerente con la politica comune della pesca (PCP). L'accordo BBNJ non pregiudica gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, tra cui le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e promuove la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi. La proposta mira in particolare a garantire il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione. Tale coordinamento a livello dell'UE sarà fondamentale per il successo della sua attuazione, anche per evitare violazioni della PCP e assicurare un approccio coerente.

La relatrice propone alcune modifiche mirate alle disposizioni che rientrano nell'ambito di competenza del parere della commissione per la pesca, volte ad allineare maggiormente la proposta all'accordo BBNJ:

- Articolo 8, paragrafo 6, sulle disposizioni generali relative alle valutazioni ambientali: il parere introduce modifiche per meglio rispecchiare l'eccezione introdotta dall'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ, che si applica nel caso in cui sia già stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per l'attività pianificata conformemente ai requisiti di altri strumenti e quadri giuridici pertinenti, nonché di organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, comprese le ORGP. Sebbene dall'articolo 8, paragrafo 6 si potrebbe evincere che tale eccezione si applica in tutte le circostanze, l'accordo BBNJ stabilisce varie condizioni che devono essere soddisfatte.

- Articolo 17, paragrafo 2, sul contenuto delle proposte di misure quali gli strumenti di

gestione per zona: ai sensi dell'accordo BBNJ, le parti collaborano e si consultano con i pertinenti portatori di interessi. L'articolo non menziona il concetto di "collaborazione". Tale aggiunta è importante, anche per quanto riguarda i portatori di interessi nel settore della pesca.

• Articolo 18 sull'attuazione: la relatrice introduce alcune disposizioni dell'articolo 25 dell'accordo BBNJ che mancavano e chiarisce i casi in cui, oltre agli Stati membri, la Commissione rappresenta l'UE presso alcuni strumenti e quadri giuridici nonché organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, in particolare le ORGP.

• È stato introdotto un considerando sulle disposizioni generali dell'accordo BBNJ relative alla cooperazione internazionale per rammentare gli obblighi dell'UE ai sensi del suddetto accordo di garantire la cooperazione e la coerenza con il lavoro svolto nell'ambito delle ORGP e della convenzione marittima regionale, in considerazione del loro ruolo chiave. Esso invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio coordinato comune e meccanismi di cooperazione.

La relatrice chiede il rapido recepimento e l'attuazione dell'accordo BBNJ. Ritiene che, di fronte ai ripetuti attacchi contro il multilateralismo, sia fondamentale per l'UE ribadire il suo forte impegno a favore della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca presenta alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Occorre ricordare che gli Stati membri mantengono la piena sovranità nel determinare le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo. La presente direttiva non deve essere interpretata come una limitazione alla loro facoltà di definire, conformemente al loro ordinamento giuridico interno e al diritto internazionale, le attività che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'Unione è impegnata ad intensificare la sua azione di contrasto ai cambiamenti climatici e a dar seguito all'attuazione dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ispirandosi ai suoi principi e basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi.	(5) L'Unione è impegnata ad intensificare la sua azione di contrasto ai cambiamenti climatici e a dar seguito all'attuazione dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ispirandosi ai suoi principi***, anche attraverso una maggiore capacità di adattamento agli impatti negativi del cambiamento climatico e la promozione della resilienza al clima e dello sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare,*** e basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022 ***e la*** visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. ***La strategia dell'UE sulla***	(7) ***La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, contenuta nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita", stabilisce numerosi obiettivi, anche relativi agli ecosistemi marini, con l'obiettivo di concludere un accordo ambizioso giuridicamente vincolante sulla diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.*** In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di

biodiversità per il 2030 ***illustrata nella comunicazione*** della ***Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità*** per ***il 2023 –*** Riportare la natura ***nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi***, ***tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini***.

Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica ***(CBD)*** del 7-19 dicembre 2022***, unitamente alla*** visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. ***Conformemente alla missione*** per il 2030 ***volta al conseguimento*** della ***visione strategica per il 2050, le parti della CBD sono tenute ad adottare misure urgenti*** per ***arrestare e invertire la perdita di biodiversità al fine di*** riportare la natura ***su un percorso di ripresa a vantaggio dell'umanità e del pianeta, conservando e utilizzando in modo sostenibile la biodiversità***, ***garantendo una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche e fornendo nel contempo i mezzi necessari per l'attuazione della CBD***.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La comunicazione della Commissione del 5 giugno 2025 dal titolo "Il patto europeo per gli oceani" definisce le azioni volte a garantire la rapida ratifica dell'accordo BBNJ, il suo recepimento nel diritto dell'Unione e la sua attuazione, nonché la governance sostenibile dell'alto mare. Prevede inoltre che l'Unione sostenga l'attuazione dell'accordo BBNJ nei paesi in via di sviluppo attraverso un contributo di 40 milioni di EUR al programma globale per gli oceani.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) La dichiarazione della coalizione di ambizione elevata per la biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ HAC), del 28 maggio 2025, che è stata avviata dalla Commissione e riunisce circa 40 paesi, testimonia l'ambizione dell'UE in materia di protezione e governance globale degli oceani. In linea con tale visione, integrata dalla diplomazia degli oceani, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri intenzionati a ospitare la sede del Segretariato internazionale di cui all'articolo 50 dell'accordo BBNJ e garantirne il cofinanziamento. È inoltre importante che l'Unione, nell'ambito della sua diplomazia oceanica, incoraggi i paesi terzi a ratificare l'accordo BBNJ e ad assicurarsi che ne rispettino disposizioni al fine di garantire condizioni di parità.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) Nell'ambito dell'accordo BBNJ, le parti cooperano, anche rafforzando e intensificando la cooperazione con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuovendo la collaborazione tra loro, al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo BBNJ. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto

sviluppare un approccio e meccanismi comuni coordinati per garantire la coerenza con i lavori intrapresi nell'ambito di tali strumenti, quadri e organismi, quali le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o le convenzioni marittime regionali, anche per quanto riguarda la promozione di misure a sostegno dell'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quinquies) Ai sensi del suo articolo 5, l'accordo BBNJ deve essere interpretato e applicato in modo da non compromettere gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e da promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi. In tale contesto, le ORGP rimangono gli organismi internazionali competenti per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L'applicazione della presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente le loro competenze, nonché gli obblighi dell'Unione e dei suoi Stati membri ai sensi del diritto dell'UE e degli accordi internazionali vigenti sull'alto mare. Nel contempo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero agire nell'ambito delle ORGP per garantire che le decisioni adottate da tali organizzazioni siano guidate dalle migliori conoscenze scientifiche disponibili e promuovere la coerenza tra le decisioni in materia di gestione della pesca e gli obiettivi dell'accordo BBNJ.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 sexies) L'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a seguire i principi e gli approcci generali di cui all'articolo 7 dell'accordo BBNJ.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 7 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 septies) Il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis] ha istituito un quadro per consentire l'identificazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l'Unione e per consentire l'adozione di misure nei confronti degli stessi. Tale regolamento, modificato di recente, consente all'Unione di identificare un paese terzo come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), o di qualsiasi altro accordo internazionale, come l'accordo BBNJ, o norma di diritto internazionale e se non adotta le necessarie misure di gestione della pesca. A tale riguardo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi unitamente al regolamento (UE) n. 1026/2012, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale che può essere istituita nel quadro delle ORGP o, nel caso in cui queste ultime

non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alle attività di pesca in questione.

[1a] Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile, GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La presente direttiva si limita al recepimento rigoroso degli obblighi internazionali dell'Unione derivanti dall'accordo BBNJ.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai sensi dell'accordo BBNJ, le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono nell'interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone, in particolare favoriscono il miglioramento delle conoscenze scientifiche dell'umanità ***e*** promuovono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei paesi in via di	(9) Ai sensi dell'accordo BBNJ, le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono nell'interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone, in particolare favoriscono il miglioramento delle conoscenze scientifiche dell'umanità***,*** promuovono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina, ***garantiscono la sicurezza alimentare e sostengono lo sviluppo dell'economia marittima,*** tenendo conto in particolare

sviluppo.	degli interessi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***necessario***, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, ***gli Stati membri*** non ***dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate***. ***Occorre*** stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e ***la Commissione*** prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona ***o riguardante*** una misura di emergenza.	(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. ***L'obiettivo 3 del quadro globale di Kunming Montreal per la biodiversità menziona le aree protette e altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio (OECM). Benché non siano menzionate nell'accordo BBNJ, le OECM possono essere considerate parte degli strumenti di gestione per zona.*** Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***del caso***, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, ***l'efficacia delle misure adottate*** non ***dovrebbe essere compromessa***. ***È importante*** stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e ***le azioni dell'Unione*** prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona***. Alla luce della necessità di una risposta rapida per evitare danni alla biodiversità, agli ecosistemi o alla pesca, una misura di emergenza può essere adottata tra una sessione e l'altra. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di presentare proposte riguardanti*** una misura di emergenza ***direttamente al Segretariato. Se del caso e in linea con l'accordo BBNJ, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento con le ORGP nell'uso degli strumenti di gestione***

	per zona e delle misure di conservazione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) A norma della presente direttiva, per qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione ***giuridica*** preliminare. La valutazione dovrebbe anche verificare ***la necessità*** che l'Unione presenti tale proposta al Segretariato BBNJ.	(15) A norma della presente direttiva, per qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione preliminare***, per fornire sostegno agli Stati membri e garantire il coordinamento***. La valutazione dovrebbe anche verificare ***se è pertinente*** che l'Unione presenti tale proposta al Segretariato BBNJ.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente accordo, i processi decisionali e il meccanismo di scambio di informazioni dovrebbero funzionare in modo efficace, basarsi sulle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e operare in modo efficiente, tenendo adeguatamente conto dei portatori di interessi pertinenti e dialogando con gli stessi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. ***La*** Convenzione di Aarhus ***ha tra i suoi obiettivi quello di*** garantire il diritto di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.	(17) L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. ***Gli obiettivi della*** Convenzione di Aarhus ***mirano a*** garantire il diritto di ***accesso alle informazioni, di*** partecipazione del pubblico al processo decisionale ***e di accesso alla giustizia*** in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Poiché*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva ***alle*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.	(19) ***Nei casi in cui*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali, ***come l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o la politica comune della pesca (PCP),*** forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva***, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano soddisfatte le*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le decisioni dell'autorità o delle autorità competenti di concedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività pianificate in zone non soggette a giurisdizione nazionale possono assumere la forma di un'ampia gamma di atti giuridici (ad esempio, permessi per progetti, decisioni, concessioni e altre modalità di autorizzazione), a seconda delle procedure nazionali applicabili negli	(23) Le decisioni dell'autorità o delle autorità competenti di concedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività pianificate in zone non soggette a giurisdizione nazionale possono assumere la forma di un'ampia gamma di atti giuridici (ad esempio, permessi per progetti, decisioni, concessioni e altre modalità di autorizzazione), a seconda delle procedure nazionali applicabili negli

Stati membri. È opportuno che, indipendentemente dalla forma, dal titolo o dalla procedura di adozione di tali decisioni a norma del diritto nazionale, gli Stati membri garantiscano che, prima di essere autorizzate, le attività pianificate che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale che rischiano di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino siano subordinate a una valutazione.	Stati membri. È opportuno che, indipendentemente dalla forma, dal titolo o dalla procedura di adozione di tali decisioni a norma del diritto nazionale, gli Stati membri garantiscano che, prima di essere autorizzate, le attività pianificate che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale che rischiano di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino siano subordinate a una valutazione. ***Occorre considerare che per le attività di pesca disciplinate dalle ORGP o dalla PCP potrebbe essere già stata effettuata un'analisi preliminare e che, pertanto, potrebbe non essere necessario effettuarne una nuova, a condizione che gli Stati membri ritengano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo BBNJ.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La presente direttiva si applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Essa stabilisce norme applicabili alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento, alle valutazioni ambientali delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri, nonché norme sull'istituzione e sull'attuazione di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza. Si applica unitamente alle norme e alle politiche dell'UE nel settore della politica comune della pesca (PCP).

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) "attività pianificata": ***un'attività*** che comporta la realizzazione di opere edili, impianti, progetti ***o altri interventi nell'ambiente marino, comprese*** le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;	i) "attività pianificata": ***qualsiasi attività*** che comporta ***un intervento nell'ambiente marino, che include, tra l'altro,*** la realizzazione di opere edili, impianti, progetti ***e*** le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da soggetti ***sia*** pubblici ***che*** privati su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;	j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da ***persone fisiche e giuridiche, tra cui*** soggetti pubblici ***e*** privati, su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le popolazioni autoctone e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;	n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le ***P***opolazioni ***A***utoctone e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale.	1. La presente direttiva si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale***, fatte salve le competenze degli Stati membri***.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La direttiva non interferisce in alcun caso con le procedure con cui gli Stati membri chiedono l'estensione della propria piattaforma continentale dinanzi alla commissione delle Nazioni Unite sui limiti della piattaforma continentale.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e	a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e ***dalla politica comune della pesca, e*** alle attività connesse alla pesca; e

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente capo non si applica alle	6. Il presente capo non si applica alle

attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***. Per le attività per le*** quali ***sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali***, ***regionali, subregionali o settoriali competenti,*** gli Stati membri ***provvedono affinché siano rispettate*** le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***,*** quali ***le ORGP***, ***purché*** gli Stati membri ***determino che*** le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ ***sono rispettate***. In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***avere effetti significativi sull'ambiente*** marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti	7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a

tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.	disposizione le informazioni pertinenti***, compresa qualsiasi relazione di monitoraggio pertinente,*** tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'effettuare l'analisi preliminare, gli Stati membri prendono in considerazione ***almeno*** la descrizione dell'attività pianificata, tra cui lo scopo, la durata, l'intensità e il sito previsto per la sua realizzazione, l'analisi iniziale dei suoi effetti potenziali, compresi quelli cumulativi, e se del caso le alternative a tale attività.	3. Nell'effettuare l'analisi preliminare, gli Stati membri prendono ***almeno*** in considerazione la descrizione dell'attività pianificata, tra cui lo scopo, la durata, l'intensità e il sito previsto per la sua realizzazione, l'analisi iniziale dei suoi effetti potenziali, compresi quelli cumulativi, e se del caso le alternative a tale attività.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) gli effetti potenziali dell'attività pianificata, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;	e) gli effetti potenziali dell'attività pianificata ***sull'ambiente e sulle attività esistenti***, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La relazione di valutazione dell'impatto ambientale si basa su un parere riguardante l'ambito di ***tale*** valutazione formulato da un'autorità competente.	2. La relazione di valutazione dell'impatto ambientale si basa su un parere riguardante l'ambito di valutazione formulato da un'autorità competente.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) una descrizione degli effetti potenziali dell'attività pianificata, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni dell'attività in zone soggette a giurisdizione nazionale;	d) una descrizione degli effetti potenziali dell'attività pianificata, ***inclusi i principali effetti ambientali e gli eventuali effetti correlati, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana in linea con l'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ,*** compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni dell'attività in zone soggette a giurisdizione nazionale;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alle parti dell'accordo BBNJ, in particolare le parti costiere adiacenti all'attività pianificata e qualsiasi altra parte ad essa adiacente, e al pubblico interessato sono offerte tempestive e reali opportunità di partecipazione alle procedure di autorizzazione delle attività pianificate di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e a tal fine è conferito il diritto di formulare osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando sono ancora	2. Alle parti dell'accordo BBNJ, in particolare le parti costiere adiacenti all'attività pianificata e qualsiasi altra parte ad essa adiacente, e al pubblico interessato sono offerte tempestive e reali opportunità di partecipazione alle procedure di autorizzazione delle attività pianificate di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ***compreso il processo di valutazione dell'impatto ambientale,*** e a tal fine è conferito il diritto di formulare osservazioni e pareri

aperte tutte le opzioni prima che venga adottata la decisione di autorizzare l'attività pianificata.	all'autorità o alle autorità competenti quando sono ancora aperte tutte le opzioni prima che venga adottata la decisione di autorizzare l'attività pianificata.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le parti che, nella zona dell'attività pianificata, svolgono attività umane, anche economiche, che possono ragionevolmente ritenersi compromesse da tale attività.	b) le parti che, nella zona dell'attività pianificata, svolgono attività umane, anche economiche, che possono ragionevolmente ritenersi compromesse da tale attività. ***In caso di attività di pesca, sono consultate le pertinenti ORGP.***

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le eventuali condizioni cui è subordinata la decisione, una descrizione di tutte le caratteristiche dell'attività pianificata e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre qualsiasi inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino ed eventuali misure di monitoraggio. Se del caso, tali misure possono essere incluse in un piano di gestione ambientale.	b) le eventuali condizioni cui è subordinata la decisione, una descrizione di tutte le caratteristiche dell'attività pianificata e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre qualsiasi inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino ed eventuali misure di monitoraggio. Se del caso, tali misure possono essere incluse in un piano di gestione ambientale. ***La decisione tiene conto degli effetti correlati, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana, compresi gli effetti socioeconomici sui settori e sulle comunità.***

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.	4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione ***del pubblico le condizioni di approvazione, comprese quelle riguardanti le misure di mitigazione e gli obblighi di follow-up, nonché*** le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può partecipare al monitoraggio di cui al paragrafo 1 con le sue agenzie, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e l'Agenzia spaziale europea (ESA). In caso di attività di pesca, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti dalle attività di pesca nel contesto delle ORGP.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13.	Gli Stati membri provvedono affinché, ***in linea con l'attuazione della Convenzione di Aarhus,*** conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13 ***e da 16 a 19***.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ ***o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo***, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ***ricevute***.	1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni***, quando le riceve. Gli Stati membri possono presentare proposte di misure di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo direttamente al Segretariato BBNJ.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o	***soppresso***

dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.	3. ***Entro 30 giorni dal termine per la trasmissione di osservazioni da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 1,*** la Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le proposte a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, o la misura di emergenza di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo sono predisposte sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e ***seguono l'approccio*** precauzionale e un approccio ecosistemico.	1. Le proposte a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, o la misura di emergenza di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo sono predisposte sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e ***tengono conto dell'approccio*** precauzionale e ***di*** un approccio ecosistemico.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, ***sono consultati, se del caso, in merito all'elaborazione*** delle proposte di cui al presente capo.	2. ***Gli Stati membri collaborano e si consultano, se del caso, con*** i portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, ***tra cui le ORGP,*** la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, ***al fine dell'elaborazione*** delle proposte di cui al presente capo.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano condotte ***in linea con le*** decisioni della Conferenza delle parti adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano condotte ***conformemente alle*** decisioni della Conferenza delle parti adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni ***formulate*** dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.	2. Gli Stati membri ***e, ove opportuno, la Commissione*** promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni ***adottate*** dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ. ***Possono partecipare al coordinamento tra tali organismi o tra aree protette laddove sussista una connessione tra di loro.***

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri incoraggiano i paesi terzi che hanno il diritto di diventare parti dell'accordo BBNJ, in particolare quelli le cui attività, le cui navi o i cui cittadini operano in una zona oggetto di uno strumento di gestione per zona, compresa un'area marina protetta, ad adottare misure a sostegno delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle parti sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, istituiti a norma dell'accordo BBNJ.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni relative all'attuazione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo relazioni semestrali sulle misure di attuazione adottate a norma della presente direttiva e sugli sviluppi globali relativi all'attuazione dell'accordo BBNJ, comprese informazioni sulla conformità, sull'applicazione e sul monitoraggio scientifico.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione di proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, a norma dell'articolo 15, conformemente a quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/42/CE.	Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione di proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, a norma dell'articolo 15, conformemente a quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/42/CE. ***Gli Stati membri provvedono affinché le consultazioni sulle proposte presentate a norma dell'articolo***

	17 della presente direttiva siano inclusive, trasparenti e aperte a tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi gli Stati e gli organismi globali, regionali, subregionali e settoriali, incluse le ORGP, nonché la società civile, la comunità scientifica, le Popolazioni Autoctone e le comunità locali.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che svolgono funzioni ai sensi della presente direttiva dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere efficacemente i loro compiti.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che svolgono funzioni ai sensi della presente direttiva dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere efficacemente i loro compiti ***e per rispettare al meglio gli obblighi internazionali dell'UE***.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
High Seas Alliance
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
Riferimenti	COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	ENVI 7.7.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 7.7.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Emma Fourreau 5.6.2025
Esame in commissione	4.9.2025
Approvazione	16.10.2025
Esito della votazione finale	+: 22 –: 4 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thomas Bajada, Asger Christensen, Carmen Crespo Díaz, Siegbert Frank Droese, Emma Fourreau, Nora Junco García, Isabella Lövin, Giuseppe Lupo, Francisco José Millán Mon, Jessica Polfjärd, Bert-Jan Ruissen, Sander Smit, Emma Wiesner
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Carlo Ciccioli, Anna Maria Cisint, Marco Falcone, Luke Ming Flanagan, Idoia Mendia, Eric Sargiacomo, Michal Wiezik
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Paolo Borchia, Herbert Dorfmann, Camilla Laureti, Michele Picaro, Giusi Princi, Isabella Tovaglieri

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Carlo Ciccioli, Nora Junco García, Michele Picaro, Bert-Jan Ruissen
PPE	Carmen Crespo Díaz, Herbert Dorfmann, Marco Falcone, Francisco José Millán Mon, Jessica Polfjärd, Giusi Princi, Sander Smit
Renew	Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	Thomas Bajada, Camilla Laureti, Giuseppe Lupo, Idoia Mendia, Eric Sargiacomo
The Left	Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau
Verts/ALE	Isabella Lövin

4	-
ESN	Siegbert Frank Droese
PfE	Paolo Borchia, Anna Maria Cisint, Isabella Tovaglieri

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti